

Convenzione

tra

Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli (codice fiscale e partita IVA: 13109681000), con sede in Roma, Largo F. Vito n. 1, in persona del Presidente e Legale Rappresentante, Dott. Giovanni Raimondi (di seguito, anche “Fondazione”);

e

Istituto per la Sicurezza Sociale di San Marino, con sede in via Scialoja n. 20, Repubblica di San Marino, in persona del Direttore Generale, Andrea Gualtieri (di seguito, anche “ISS” o “Istituto”; e, insieme con la Fondazione, “Parti”).

Premesso che:

- la Fondazione ha la titolarità e la gestione del Policlinico Universitario A. Gemelli (di seguito, anche “Policlinico Gemelli” o “Policlinico”), ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione;
- l’Istituto gestisce l’Ospedale di Stato di San Marino (di seguito, anche “Ospedale”);
- nell’ambito delle più ampie intese intercorse tra le Parti, la Fondazione ha manifestato l’interesse a distaccare proprio personale medico presso l’Ospedale, anche al fine di consentire uno scambio di conoscenze e metodologie diagnostico-interventistiche, l’accrescimento professionale del medesimo personale e lo sviluppo della ricerca applicata in ambito clinico. Ciò, con particolare riguardo ai settori della Ortopedia, della Ginecologia, della Cardiologia, della Medicina di Urgenza, della Pediatria e della Neurologia;
- sussiste un interesse concorrente dell’Istituto a promuovere l’attività assistenziale e di ricerca dei propri clinici attraverso una concreta condivisione dell’esperienza traslazionale dei medici della Fondazione nei predetti ambiti clinici;
- il presente accordo intende definire le condizioni applicabili al distacco di personale della Fondazione presso l’Ospedale;
- il Direttore Sanitario della Fondazione e il Direttore Sanitario dell’Ospedale hanno manifestato il proprio consenso alla stipulazione del presente accordo;
- inoltre potrà essere richiesta da parte del Direttore Generale di San Marino della consulenza di professionisti in merito ai temi di revisione dei modelli organizzativi e di gestione del personale.

Tutto ciò premesso,

si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1

Le Premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2

L'ISS, per le finalità di cui in premessa, si avvarrà della collaborazione di uno o più professionisti, dipendenti della Fondazione, i quali saranno collocati in posizione di distacco e svolgeranno la propria professione presso l'Ospedale, alle condizioni di cui al presente accordo.

Il nome e la posizione lavorativa dei suddetti medici saranno successivamente individuate, d'intesa fra le Parti.

Art. 3

La titolarità del rapporto di lavoro del personale medico distaccato (di seguito, anche "Personale Medico") resterà in capo alla Fondazione, compresi gli obblighi di retribuzione e di contribuzione previdenziale ed assistenziale, nel rispetto della legge e della contrattazione collettiva applicata dalla Fondazione distaccante.

Per il periodo di distacco, il Personale Medico opererà osservando le direttive del Direttore Sanitario e del Direttore del Dipartimento dell'Ospedale ove insisterà il distacco.

Art. 4

Il Personale Medico conserverà i propri diritti e doveri di carattere istituzionale nell'ambito del contratto individuale di lavoro in essere con la Fondazione, con applicazione dei relativi trattamenti economici e normativi, e sarà tenuto, a titolo di distacco, a svolgere la propria attività presso l'Ospedale, nonché all'osservanza dei regolamenti e delle disposizioni in vigore per il personale del medesimo Ospedale.

L'ISS dovrà tenere informata la Fondazione in merito all'attività lavorativa del Personale Medico nonché riguardo ad ogni comportamento che possa dar luogo a sanzioni disciplinari, rimanendo il potere disciplinare, ivi compreso quello di cessazione del rapporto di lavoro, in capo alla stessa Fondazione.

La presente Convenzione è stipulata nell'interesse della Fondazione e non comporterà in ogni caso l'instaurazione di alcun rapporto lavorativo tra ISS e Personale Medico.

Art. 5

La Fondazione continuerà a corrispondere al Personale Medico il trattamento economico complessivo nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva applicabile, sostenendo i correlativi oneri; e, alla fine di ciascun mese, addeberà all'Istituto un importo esattamente pari al costo del lavoro, comprensivo di oneri sociali.

L'addebito di cui sopra sarà liquidato dall'ISS entro 60 giorni dal ricevimento della fattura, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Fondazione, c/c UNICREDIT FONDAZIONE POLICLINICO UNIVERSITARIO AGOSTINO GEMELLI IBAN IT59 Z02008 05314 000102940493.

Il mancato o ritardato pagamento darà luogo all'interesse legale sulle somme scadute in favore della Fondazione, salvo maggiori oneri che saranno automaticamente addebitate sulla fattura successiva, senza necessità di formale costituzione in mora.

Art. 6

Il distacco verrà formalizzato in apposita scrittura privata che richiami il presente accordo quadro e individui il personale medico coinvolto, con il relativo inquadramento e costo del lavoro, anche mediante richiamo al CCL applicato. La durata del distacco, salvo diverse intese, sarà di 12 mesi. Il distacco potrà essere rinnovato con accordo scritto delle Parti, anche mediante scambio epistolare.

In qualsiasi momento, l'ISS o la Fondazione potranno comunicare la cessazione dell'assegnazione in distacco, anche anticipatamente rispetto al termine concordato, con un preavviso di almeno 60 giorni. In tal caso, il distacco cesserà di produrre ogni effetto allo spirare del termine di preavviso indicato e l'ISS sarà tenuta alla corresponsione di quanto dovuto per l'attività svolta fino alla data di recesso.

Art. 7

Le Parti convengono, inoltre, che alcuni professionisti potranno essere inviati in modo occasionale dalla Fondazione, non in regime di distacco, per particolari prestazioni cliniche o per specifici servizi di consulenza clinica o consulenza organizzativa e gestionale. In tali ipotesi, l'ISS riconoscerà alla Fondazione un importo a giornata di 1.000 euro più spese per il personale dirigente e di 1.500 euro più spese per il personale dirigente responsabile di struttura. L'Iva sarà applicata se dovuta per legge.

Art. 8

L'ISS esonera, e comunque tiene indenne, la Fondazione da ogni impegno e responsabilità che, a qualsiasi titolo, possa ad essa derivare, nei confronti di terzi, dall'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione.

L'ISS assume piena ed esclusiva responsabilità per le prestazioni assistenziali e diagnostiche erogate dall'Ospedale ai pazienti, anche valendosi dell'attività e delle prestazioni compiute da Personale Medico della Fondazione in regime di distacco. A tal fine, ISS dichiara di essersi dotata di adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile e per infortuni idonea a coprire tutte le prestazioni eseguite presso l'Ospedale, anche valendosi delle attività di cui alla presente convenzione.

Art. 9

L'ISS dichiara di aver adottato tutte le misure a tutela dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia di sicurezza e antinfortunistica. In particolare, l'ISS adempirà gli obblighi di prevenzione e protezione previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché le

prescrizioni contenute nelle norme di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

La Fondazione rimane responsabile di formare e di informare il lavoratore sui rischi tipici connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali lo stesso viene distaccato.

L'ISS s'impegna a fornire al lavoratore, prima dell'inizio delle prestazioni regolate dalla presente Convenzione, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nelle aree in cui saranno eseguite tali prestazioni e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate.

La Fondazione e l'ISS s'impegnano ad attivare tutte le procedure di legge concernenti lo scambio d'informazioni necessarie ad assicurare la sorveglianza fisica e sanitaria del lavoratore.

Art. 10

L'ISS dichiara di conoscere ed accettare il contenuto del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottati dalla Fondazione (consultabili sul sito internet: www.policlinicogemelli.it) e si impegna a rispettarne le disposizioni.

Il mancato rispetto di una delle suddette disposizioni costituisce causa di risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

Art. 11

Le Parti precisano che eventuali modifiche, integrazioni o proroghe della convenzione avranno efficacia e potranno essere concordate tra i contraenti solo in forma scritta.

Art. 12

Agli effetti del presente contratto le parti eleggono il proprio domicilio nelle sedi suindicate:

- per l'ISS: Via Sciajoa, 20 – 47893 Borgo Maggio*re- Repubblica di San Marino
- per la Fondazione: Largo F. Vito n. 1 — 00168 Roma;

E' fatto obbligo alle Parti di comunicare per iscritto a mezzo di raccomandata A/R. o PEC, l'eventuale cambio di domicilio.

Art. 13

Il presente accordo è regolato dalla legge italiana.

Ogni eventuale controversia riguardante l'interpretazione o l'esecuzione del presente accordo, o comunque ad esso relativa, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Roma, lì _____

Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli

.....

San Marino, l' _____

Istituto per la Sicurezza Sociale di San Marino